SENATO DELLA REPUBBLICA

- VI LEGISLATURA -

(N. 653-A)

RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

(RELATORE BOANO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 30 novembre 1972 (V. Stampato n. **758**)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste (NATALI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (TAVIANI)

e col Ministro del Tesoro (MALAGODI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 dicembre 1972

Norme relative alla concessione del premio per l'estirpazione di meli, peri e peschi

Comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1973

Onorevoli Senatori. — Con i regolamenti n. 2517 e 2637 del 9 e 24 dicembre 1969, modificati con i successivi regolamenti n. 2476 e 2565, rispettivamente del 7 e 18 dicembre 1970, il Consiglio delle Comunità europee, su proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, ha disposto alcune misure per il risanamento della produzione di alcuni tipi di frutta nell'ambito comunitario.

Tali misure si ispirano alla considerazione che i mercati comunitari delle mele, delle pere e delle pesche sono caratterizzati da una certa inadeguatezza quantitativa e qualitativa dell'offerta alla domanda, derivante in particolare dall'esistenza di frutteti le cui caratteristiche produttive e varietali non rispondono più all'evolversi delle tendenze del consumo.

A tal fine, con i regolamenti suddetti, si è disposta la concessione di un premio di 800 u. c. per ettaro, pari a lire italiane 500 mila, in favore degli agricoltori che, anteriormente alla data del 1° aprile 1973, effettueranno la estirpazione di meli, peri e peschi, impegnandosi al tempo stesso a non piantare nelle proprie aziende nuovi alberi fruttiferi di quei tipi per un periodo di cinque anni a decorrere dall'estirpazione, pena il recupero del premio da parte degli Stati membri.

L'importo di detto premio dovrà essere pagato in unica soluzione ad estirpazione effettuata; la spesa per l'attuazione dell'intervento è a carico di ciascuno Stato membro, al quale il FEOGA è tenuto, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 2517 del 1969, a rimborsare il 50 per cento della somma erogata.

A norma dell'articolo 5 del regolamento n. 2517 del 9 dicembre 1969, gli Stati membri potevano essere autorizzati ad imporre condizioni supplementari per la concessione dei premi; facoltà di cui si è avvalsa la Francia che, con il regolamento n. 942 del 25 maggio 1970, è stata autorizzata a limitare il premio di estirpazione a una varietà di peri e a due varietà di peschi; quelle che avevano dato luogo a perturbazioni di mercato con conseguenti ritiri dalla vendita.

L'adozione delle misure suddette ha determinato un diffuso afflusso di domande di intervento nei vari Stati membri. Per l'Italia tali domande, nel settembre 1972, ascendevano a n. 17.794 per 42.006 ettari così ripartiti:

meli .		•			•		ha	14.691
peri .		•					ha	21.437
peschi							ha	5.872
	T	тог	AL	Е	_		ha	42.006

I vari Stati membri hanno da tempo emanato le necessarie norme di esecuzione dell'intervento e approntato i mezzi nazionali complementari.

La Commissione delle Comunità, in data 22 giugno 1971, rispondendo a una interrogazione sullo stato di applicazione del provvedimento in esame, rilevava che, per quanto concerneva l'Italia, la mancanza di testi legislativi relativi all'apertura dei crediti necessari alle azioni di estirpazione, non consentendo la presa in esame delle domande, ostacolava l'azione di risanamento della produzione frutticola comunitaria; di conseguenza comunicava di aver deciso di avviare contro lo Stato membro in causa la procedura prevista dall'articolo 169 del Trattato.

Per ovviare a detta carenza e in rispondenza degli impegni assunti, sia in ambito comunitario che nei confronti dei frutticoltori, è stato predisposto il presente disegno di legge, con il quale, all'articolo 1, si autorizza la spesa di lire 17 miliardi per la concessione di premi di estirpazione di meli, peri e peschi.

Detta somma è stata determinata in relazione alle domande di concessione del premio pervenute agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura entro il termine inizialmente fissato al 28 febbraio 1971, relative alla superficie e alla ripartizione per specie sopra indicate.

Trattasi di una superficie ragguagliata in coltura specializzata pari a circa il 13 per cento di quella complessiva investita nel nostro Paese in impianti delle specie fruttifere in questione; percentuale di estirpazione che, se rigorosamente esplicata in impianti varietalmente inadeguati e carenti, mentre da un lato non incide sulla consistenza viva del nostro patrimonio frutticolo, appare dal-

l'altra adeguata per il conseguimento degli obiettivi che sono alla base delle determinazioni comunitarie.

Di recente il Consiglio delle Comunità europee, nella sua 215^a Sessione del 20-21 novembre 1972, ha deciso la protrazione dei termini di presentazione delle domande al 1^o febbraio 1973.

Si impone quindi la necessità di rigorosi controlli in sede di istruttoria delle domande, anche per realizzare le economie presupposte nella determinazione del fabbisogno finanziario; potrà a tal fine riuscire prezioso l'apporto delle Regioni, nell'ambito delle funzioni ad esse delegate dal comma a) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

La somma messa a disposizione dall'articolo 1 del presente disegno di legge viene ripartita in ragione di lire 8.500 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973. L'articolo 2 del disegno di legge dispone che alla concessione, alla liquidazione e al pagamento dei premi provvedano gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

L'articolo 3 del disegno di legge dispone che alla copertura della quota di autorizzazione di spesa relativa all'anno 1972 si provvede con le disponibilità risultanti al 1º gennaio 1972 in dipendenza delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 45, lettera O) della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e all'articolo 2-bis della legge 4 agosto 1971, n. 592, nei limiti, rispettivamente, di lire 3.500 e 5.000 milioni.

Per il 1973, l'onere di lire 8.500 milioni viene fronteggiato con conseguente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Boano, relatore

PARERE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

19 dicembre 1972

La Commissione programmazione e bilancio, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi, a maggioranza, al suo ulteriore corso.

F.to COLELLA

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

19 dicembre 1972

La Sottocommissione per i pareri della Giunta ha rilevato la rispondenza del disegno di legge concernente la concessione del premio per l'estirpazione di meli, peri e peschi ai Regolamenti comunitari nn. 2517 e 2637 del 1969, nonchè ai Regolamenti nn. 2476 e 2565 del 1970. Si osserva che, in base all'articolo 189 del Trattato CEE, i regolamenti comunitari sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili all'interno degli Stati membri. Si sottolinea inoltre che il disegno di legge è

volto ad eliminare uno squilibrio quantitativo e qualitativo tra offerta e domanda nel settore ortofrutticolo in questione e che l'Italia è in grave ritardo nell'attuazione della legislazione comunitaria sopra citata per la cui osservanza la Commissione esecutiva di Bruxelles ha presentato un ricorso presso la Corte di giustizia delle Comunità. Il senatore D'Angelosante esprime riserve sul metodo adoperato per la ristrutturazione del settore.

Viene quindi espresso parere favorevole.

F.to PECORARO

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'attuazione delle provvidenze stabilite con i regolamenti delle Comunità europee n. 2517 e n. 2637 del 9 e 24 dicembre 1969, n. 2476 e n. 2565 del 7 e 18 dicembre 1970, e successive modifiche e integrazioni, concernenti la concessione di premi per la estirpazione di meli, peri e peschi, è autorizzata la spesa di lire 17.000 milioni il cui importo sarà iscritto negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nella misura di lire 8.500 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973.

Art. 2.

Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei premi provvedono, in conformità delle norme contenute nei menzionati regolamenti comunitari, gli ispettorati provinciali dell'agricoltura in favore dei quali il Ministro dell'agricoltura e delle foreste porrà a disposizione i fondi occorrenti mediante ordini di accreditamento.

Art. 3.

All'onere di lire 8.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede con le disponibilità risultanti al 1° gennaio 1972 in dipendenza delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 45, lettera o), della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e all'articolo 2-bis della legge 4 agosto 1971, n. 592, nei limiti, rispettivamente, di lire 3.500 e 5.000 milioni.

Per l'anno finanziario 1973 l'onere di lire 8.500 milioni viene fronteggiato con corrispondente riduzione dello stanziamento isscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per dare attuazione alla presente legge.